ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1641 del 28/03/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta MONDO PICCOLO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Roccabianca (PR), Strada Paganina n. 19 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1663 del 27/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Roccabianca;
- il Regolamento regionale 1/2016 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari.

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Roccabianca in data 23/03/2015 prot.n. 17368 acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo prot.n. 20942 del 23/03/2015, presentata dalla Ditta GUARE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA nella persona del Sig. Luigi Barbarini in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 3, c.A.P. 43121 e stabilimento sito in Comune di Roccabianca (PR), Strada Paganina n. 19, C.A.P. 43010 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**;
  - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "coltivazioni agricole di seminativi, cereali e foraggio, allevamento di bovini da latte";
- che in data 18/10/2016 prot.n.PGPR/2017/17433 è pervenuta una PEC del SUAP Comune di Roccabianca del 18/10/2016 avente per oggetto "*Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi della L.R. 6 marzo 2007, n. 4 inoltrata dalla Ditta Mondo Piccolo – Soc. Agr. A R.L., con sede legale in Parma, Galleria Bassa dei Magnani , n. 3 - Comunicazioni*", contenente, in particolare, l'istanza di voltura dell'intestazione della domanda di AUA presentata dalla "Guare Società Agricola a r.l." all'attuale nuova denominazione "Mondo Piccolo - Società Agricola a r.l.";
- che in data 03/02/2017 prot.n.PGPR/2017/1926 è pervenuta, trasmessa dal SUAP Comune di Roccabianca con nota prot.n.820 del 03/02/2017, la documentazione a completamento della Ditta richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot.n. 26287 del 13/04/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO che nel corso dell'istruttoria AUA è emerso che tra i titoli abilitativi contemplati nell'AUA rientra anche:

- **la comunicazione iniziale di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 15872 di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, Legge Regionale n. 4/2007 e Regolamento Regionale 1/16;**

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n. PGPR/2017/2509 del 14/02/2017 e prot.n.PGPR/2017/2561 del 14/02/2017:
  - il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza prot.n. 14887 del 06/03/2017 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO, acquisito al prot.n. PGPR/2017/4201 del 07/03/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
  - la relazione tecnica favorevole con prescrizioni prot.n.PGPR/2017/4774 del 13/03/2017 di Arpae – ST di Parma, allegata al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 2);
  - il parere favorevole per quanto di competenza prot.n. 1828 del 16/03/2017 espresso dal Comune di Roccabianca, trasmesso dal SUAP Comune di Roccabianca con nota prot.n.1832 del 16/03/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/5178 del 17/03/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

- la ditta dichiara "…*l'assenza di scarichi di acque reflue soggetti ad autorizzazione*...";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MONDO PICCOLO – SOCIETA' AGRICOLA A R.L. con legale rappresentante e gestore il Sig. Luigi Barbarini, con sede legale con sede legale in Comune di Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 3, C.A.P. 43121 e stabilimento sito in Comune di Roccabianca (PR), Strada Paganina n. 19, C.A.P. 43010, relativamente all'esercizio dell'attività di "coltivazioni agricole di seminativi, cereali e foraggio, allevamento di bovini da latte" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **comunicazione di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, alla L.R. n. 4/2007 e Regolamento Regionale 1/16 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, con riferimento alla comunicazione iniziale di utilizzazione agronomica n. 15872, contenuta nella relativa istanza integrativa AUA – Prot. PGPR/2017/1926 del 03/02/2017, al rispetto rigoroso, da parte del

legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto, delle seguenti indicazioni, disposizioni, prescrizioni, relative allo "stato" comunicato:

PARTE DESCRITTIVA :

TIPO AZIENDA	TIPOLOGIA PRODUZIONE	COMUNE (ALLEVAMENTO)	INDIRIZZO (ALLEVAMENTO)	ZONA VULNERABILE AI NITRATI – sì/no
Allevamento bovino	*Latte*	*Roccabianca (PR)*	*Via Paganina, 19 Argine Scavizza*	*no*

Consistenza allevamento - (1) 030PR050 :

CATEGORIA	TIPO STABULAZIONE / DETTAGLIO	N. CAPI	PESO MEDIO VIVO UNITARIO (kg)	AZOTO AL SUOLO (kg/anno)
Vacche da latte in produzione	*Libera con cuccetta / senza paglia*	*1.162*	*600*	*96.214*
Vacche da latte in produzione	*Libera con cuccetta testa a testa / con paglia*	*188*	*300*	*15.566*
Vitelli in svezzamento	*Zona svezzamento / con lettiera*	*90*	*100*	*1.080*
	TOTALE	***1.440***		***112.860***

Produzione totale effluenti :

TIPOLOGIA PRODOTTO	VOLUME ANNUO (mc/anno)	PERIODO PRODUZIONE (giorni/anno)	AZOTO AL SUOLO (kg/anno)
Liquami bovini	*32.142*	*365*	*71.610*
Letami bovini	*9.060*	*365*	*41.250*
Altri effluenti non palabili	*13.531 ca*	*365*	*n.d.*
		TOTALE	***112.860***

ca = circa n.d. = non determinato/abile

Stoccaggi per reflui aziendali:

CONTENITORI PER LIQUAMI		
Vasche in cemento scoperte (n. 2)	*c/o allevamento*	*mc. 380*
Lagune in terra (n. 6)	*c/o allevamento*	*mc. 27.351*
Pozzo nero (n. 1)	*c/o allevamento*	*mc. 550*
	TOTALE	***mc. 28.281 ca***
CONTENITORI PER PALABILI		
Platee scoperte (n. 5)	*c/o allevamento*	*mc. 8.510*
	TOTALE	***mc. 8.510***

Terreni utilizzati:

TERRENI PER SPANDIMENTO	S.A.U. (ha)	AZOTO SPANDIBILE (kg /anno)
Zona vulnerabile	*123,24*	*20.950,8*
Zona non vulnerabile	*311,87*	*106.035,8*
Zona di divieto (per liquame)	*32,12*	_
	TOTALE	**126.987 ca**

- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI:

- la modifica relativa all'attività di utilizzazione agronomica (c. rif. all'ultimo Regolamento regionale 1/2016 vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari - Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna n. 243 del 31/12/2015) che comporti variazione ai dati precedentemente comunicati deve essere inoltrata all'Autorità competente almeno 30 (trenta) giorni prima della modifica stessa;
- si precisa che l'autorizzazione unica conserva la sua validità, per quanto attiene la produzione e la gestione degli effluenti, qualora non vengano apportate Modifiche Sostanziali ai dati di cui alla "PARTE DESCRITTIVA" riportata sopra. Sono da intendersi, nello specifico, non sostanziali le modifiche seguenti:

1. variazione del numero di capi, purchè il peso vivo totale non sia in aumento;
    2. strutture per lo stoccaggio dei reflui , se a parità o in aumento rispetto ai volumi dichiarati e distinti in stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
    3. variazione dei terreni oggetto di spandimento, sia in aumento che in diminuzione, purchè sia garantita la superficie utile rispetto all'azoto prodotto nell'azienda;

- l'aggiornamento dei dati ai fini dell'utilizzo agronomico è, in ogni caso, da effettuarsi entro 5 (cinque) anni dalla comunicazione iniziale e/o dall'ultima modifica con le modalità del Regolamento citato;

- le vasche, i contenitori, gli impianti e i manufatti, per lo stoccaggio, per la ritenzione, per la maturazione e per la gestione degli effluenti devono essere in regola con i controlli periodici di legge (tenuta idraulica, strutturale) e mantenuti in buono stato di efficienza ai fini dell'igiene ambientale, della sicurezza e del corretto esercizio. I nuovi stoccaggi devono rispettare il Reg. regionale 1/2016 in materia e i relativi allegati.

- le comunicazioni di modifica, rinnovo e variazioni dati della gestione effluenti devono rispettare la normativa regionale vigente Reg. reg. 1/2016 - artt. 23 - 40, indipendentemente dalla durata della validità del presente provvedimento;

RACCOMANDAZIONI:

- al fine di migliorare la gestione ambientale aziendale, e con lo scopo di minimizzare le emissioni di ammoniaca e di gas serra nell'atmosfera, ed efficientare la gestione dell'azoto, si suggerisce di considerare l'impiego di coperture e/o dispositivi, se del caso, anche flottanti - degli stoccaggi scoperti esistenti.

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di

Parma prot.n. PGPR/2017/4774 del 13/03/2017 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Roccabianca si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Roccabianca. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Roccabianca, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Roccabianca ed AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Roccabianca all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso
Rif. Sinadoc: 5349/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PGPR/2017/4201 DEL 7/3/2017

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0014887

DATA: 06/03/2017

OGGETTO: Azienda Agricola "Mondo Piccolo" Soc. Agr. a.r.l. – strada Paganina, Roccabianca - Autorizzazione Unica Ambientale. Pratica SUAP 170/2014.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0014887_2017_Lettera_firmata:	9AD0CC754496FD7ED57CA18FFD64EA0A16EEB142095CD2F7B6D282A9C910E9D1

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

Comune Di Roccabianca - Comune Di Roccabianca
protocollo@postacert.comune.roccabianca.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Azienda Agricola "Mondo Piccolo" Soc. Agr. a.r.l. – strada Paganina, Roccabianca - Autorizzazione Unica Ambientale. Pratica SUAP 170/2014.

Si comunica in riferimento alle note del Comune di Roccabianca del 20.02.2017 relative ad istanza di autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dall'Azienda Agricola "Mondo Piccolo" Soc. Agr. a.r.l., già "Guare Società Agricola a.r.l", per l'azienda posta in strada Paganina, località Fontanelle, Roccabianca.

L'AUA riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di coltivazioni agricole di seminativi, cereali, foraggi ed allevamento di bovini da latte.

Nell'azienda agricola sono allevati 1440 capi, 1350 vacche da latte in produzione e 90 vitelli in svezzamento. La produzione giornaliera di latte è di circa 270 q.li.

Le emissioni convogliate sono derivate da impianti di combustione ed impianti di essiccamento; in particolare sono presenti per le sale mungitura 3 caldaie alimentate a gpl e 2 alimentate a pellet; 2 caldaie sono utilizzate per il riscaldamento ed i servizi igienici; sono inoltre presenti 4 punti emissivi per gli impianti di essiccamento fieno.

Le emissione diffuse sono rappresentate da silos e depositi di deiezioni animali.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicata l'azienda agricola è di "Territorio ad alta vocazione agricola.

Nella zonizzazione acustica comunale la zona dell'allevamento è classificata in classe V.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI

ALLEGATO 2

PGPR/2017/4774 DEC 13/3/2017

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 170/2017 Comune di Roccabianca.
Relazione Tecnica

Ditta: **Mondo Piccolo – Soc. Agr. a responsabilità limitata.**
Strada Paganina n° 19, Roccabianca (PR).

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 170/2017 del Comune di Roccabianca relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione allegata alla istanza in oggetto, relativa alla domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata per un'attività di allevamento bovini che rientra nel campo di applicazione dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i., presentata dall'Azienda Mondo Piccolo – Soc. Agr. a r.l., visto il verbale del Consiglio Provinciale atto n.10/2014 del 24/02/2014;

considerato che:

- era stata richiesta la voltura della domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) inoltrata in data 19/11/2014 dalla Ditta "Guare Soc. Agr. a responsabilità limitata a socio unico" a favore della Ditta " Mondo Piccolo – Soc. Agr. a r.l."
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività esercitata nello stabilimento consiste in allevamento di bovini con una potenzialità totale dichiarata pari a 1440 capi di cui 1350 vacche da latte e 90 vitelli fino a 6 mesi;
- le caratteristiche dello stabilimento sono le seguenti:

Tipo di stabulazione	*Dettaglio stabulazione*
• Libera con cuccetta (n.1162 capi); • Libera con cuccetta (n. 188 capi); • Libera in zona svezzamento (n.90 capi).	• Con materassini in gomma senza paglia; • Su paglia; • Con lettiera permanente.
Stoccaggi	
Liquami	*Letami*
• n.1 vasca in c.a. della capacità di 250 mc dotata di pompa; • n.2impianti separatori; • n.1 vasca in c.a. della capacità di 130 mc dotata di pompa; • n.1 pozzo nero della capacità di 550 mc; • n.6 vasche interrate della capacità complessiva di 27351 mc.	• Platee per un volume complessivo pari a 7400 mc.

1. sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
2. le materie prime dedicate all'alimentazione del bestiame vengono stoccate in **34 silos** in vetroresina della capacità di 180 q cadauno.e, per soddisfare le esigenze aziendali, vengono caricati 6 silos alla settimana;
3. come modalità di utilizzo dei liquami al campo viene dichiarato l'impiego di carro botte in superficie;
4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. è stata verificata la presenza di un generatore di emergenza della potenzialità di 280 kW, non soggetto ad autorizzazione;
6. è stata verificata la presenza di impianti per l'essiccazione di vegetali scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e rientranti tra le attività elencate al punto V-bis della Parte I dell' Allegato IV di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.e più precisamente:
   - **EE1 – Essiccatoio con portata di 10000 Nm^3/h;**
   - **EE2 – Essiccatoio con portata di 24000 Nm^3/h;**
   - **EE3 – Essiccatoio con portata di 30000 Nm^3/h;**
   - **EE4 – Essiccatoio con portata di 30000 Nm^3/h**
7. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:
   - **E1 – E2 - "n. 2 caldaie a pellet"** per riscaldamento e produzione di acqua calda asservite alla sala mungitura di potenzialità pari a 33 kW cadauna.

   Si ricorda che negli impianti termici sopra citati è consentito l'utilizzo di biomasse combustibili incluse nella Sez.4 dell'All. X alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i quali:

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.
Tali impianti, tuttavia, sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

Materiale particellare (PM):	30 mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2):	450 mg/Nm^3
Ossidi di carbonio (espressi come CO):	250 mg/Nm^3
Ossidi di zolfo espressi come (SO_2):	100 mg/Nm^3
COV (espressi come C-oragnico totale):	30 mg/Nm^3

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 11% normalizzati a 273K 101,3 kPa.

8. è stata verificata la presenza di impianti termici civili soggetti ala Titolo II del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
   - **E3 - E4 - "n. 2 caldaie a GPL"** per riscaldamento locali civili di potenzialità pari a 33 kW cadauna.
9. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:
   - **E5 – E6 - E7 - "n. 3 caldaie a GPL"** per riscaldamento e produzione di acqua calda asservite alla sala mungitura di potenzialità pari a 57 kW cadauna.

   Tali impianti, tuttavia, sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO_2):	350 mg/Nm^3
Ossidi di carbonio (espressi come CO):	100 mg/Nm^3

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 kPa.

Si ritiene che:

l'Azienda Mondo Piccolo – Soc.Agr. a r.l. sita in Strada Paganina n°19 nel Comune di Roccabianca, il cui legale rappresentante risulta essere il Sig. Barbarini Luigi, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "Allevamento bovino per la produzione di latte" da svolgere in tale insediamento, subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

- **Per gli impianti di cui al punto 7 e 9 del capitolo precedente, il gestore verifica il rispetto dei prescritti limiti e ne mantiene la documentazione a disposizione degli organi di controllo;**
- dovrà essere rispettata la frequenza dichiarata di rimozione delle deiezioni nella zona si stabulazione (4 volte al giorno con ruspette);
- dovrà essere rispettata, come inoltre dichiarato, la frequenza di asportazione della lettiera in paglia dalla zona a lettiera permanente;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;
- qualsiasi variazione in aumento del n° di capi allevati riportato nella Comunicazione deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae.

Dovranno essere applicate le Buone pratiche di allevamento quali:

- programmi di informazione e formazione del personale;
- predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
- addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
- lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Dovranno essere applicate Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:

- riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi di acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
- distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati, quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo,

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.
- Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione del liquame.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente:

- Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

Il Tecnico Istruttore — Bazzini Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza — Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 5349/2017

ALLEGATO 3

PGPR/2017/5178 DEL 17/3/2017

COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344
Sito Internet: www.comune.roccabianca.pr.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it

Roccabianca, li 16 marzo 2017

Prot. 1832

Pratica SUAP n. 170/2014
Archivio: SUI 91/2014
Rif. Prot. n. 6814/2014

TRASMESSA VIA PEC

All' **ARPAE EMILIA ROMAGNA**
SAC di PARMA
Piazza della Pace, n. 1
43121 PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: *Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per emissioni in atmosfera e impatto acustico relativi all'Azienda Agricola "MONDO PICCOLO – Soc. Agr. a r.l." (già "GUARE SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO") ubicata in Roccabianca (PR), Strada Paganina.*
Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010.
- Richiedente: **MONDO PICCOLO – Soc. Agr. a r.l.**.
Trasmissione pareri.

Facendo riferimento alla richiesta di espressione dei pareri di competenza del 14.02.2017, prot. n. PGPR 2509, protocollata agli atti del Comune di Roccabianca in data 15.02.2017, prot. n. 1116, relativamente all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, protocollata in data 19.11.2014, prot. n. 6814, si trasmettono in allegato i pareri espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'AUSL – Servizio Igiene Pubblica e ARPAE – Distretto di Fidenza per emissioni in atmosfera e impatto acustico, relativi all'Azienda Agricola "MONDO PICCOLO – Soc. Agr. a r.l.", ubicata in Roccabianca (PR), Strada Paganina.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si coglie l'occasione di porgere distinti saluti.

COMUNE DI ROCCABIANCA (PR) - Ufficio Tecnico -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Maurizio Serventi)

COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344
Sito Internet: www.comune.roccabianca.pr.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it

Roccabianca, li 16 marzo 2017

Pratica SUAP n. 170/2014

OGGETTO: *Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per emissioni in atmosfera e impatto acustico relativi all'Azienda Agricola "MONDO PICCOLO – Soc. Agr. a r.l." (già "GUARE SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO") ubicata in Roccabianca (PR), Strada Paganina.*
Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010.
- Richiedente: **MONDO PICCOLO – Soc. Agr. a r.l.**

Parere Ufficio Tecnico.

Comune di Roccabianca
COMUNE DI ROCCABIANCA
Protocollo N.0001828/2017 del 16/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Roccabianca in data 19.11.2014, prot. n. 6814 dal Sig. Barbarini Luigi, nato a Parma il 04.05.1973, cod fisc. BRBLGU73E04G337E, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola "MONDO PICCOLO – SOC. AGR. A R.L." (già "GUARE SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO"), con sede legale in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, n. 3, cod. fisc e P. IVA 02507880348, con la quale è stato chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per emissioni in atmosfera e impatto acustico relativi allo stabilimento ubicato in Roccabianca (PR), strada Paganina 3-5;

Vista la nota prot. n. 820 del 03.02.2017 dello Sportello Unico per le Attività Produttive mediante la quale sono state trasmesse le integrazioni alla pratica originaria sopra citata;

Richiamata la nota prot. n. PGPR 2509/2017 del 14.02.2017, protocollata dal Comune di Roccabianca in data 15.02.2017, prot. n. 1116 con la quale ARPAE – SAC di Parma richiedeva l'espressione dei pareri di competenza in merito alle matrici ambientali contenute e dichiarate nella stessa istanza con particolare riferimento agli scarichi in atmosfera nonché alla valutazione dell'impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);

Vista la nota trasmessa dall'ARPAE – Distretto di Fidenza - con lettera in data 06.03.2017, prot. n. 4089, protocollata agli atti del Comune di Roccabianca in data 06.03.2017, prot. n. 1535 con la quale si ritiene non dovuto il parere in quanto trattasi di semplice rinnovo/ampliamento senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente e che non ha necessitato l'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dall'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Distretto di Fidenza con lettera in data 06.03.2017, prot. n. 14887, protocollata agli atti del Comune di Roccabianca in data 07.03.2017, prot. n. 1553;

Visto il DPR 13.03.2013, n. 59

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, in base alla documentazione presentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. dal Sig. Barbarini Luigi, nato a Parma il 04.05.1973, cod fisc. BRBLGU73E04G337E, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola "MONDO PICCOLO – SOC. AGR. A R.L." (già "GUARE SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO"), con sede legale in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, n. 3, cod. fisc e P. IVA 02507880348, al rilascio, per quanto di competenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera nonché l'impatto acustico, nello stabilimento ubicato in Roccabianca (PR), strada Paganina 3-5, nel rispetto della vigente normativa in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI
(Dott. Arch. Maurizio Serventi)

COMUNE DI ROCCABIANCA (PR) - Ufficio Tecnico -

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.